



Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l'Organizzazione ed il lavoro
Pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: Richiesta di parere interpretativo in merito all'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 28, comma 1-bis, D.L. n. 75/2023, come modificato dall'art. 4, comma 3, D.L. n. 25/2025 – Procedure di stabilizzazione del personale dirigenziale.

Con la presente si sottopone all'attenzione di codesta Amministrazione un quesito concernente l'esatta delimitazione del perimetro applicativo della normativa in oggetto, con specifico riferimento alla posizione delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

L'ordinamento vigente, all'art. 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69), disciplina la facoltà per gli "enti locali" di prevedere, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni e che risulti "*in servizio presso i predetti enti*".

La scrivente Amministrazione necessita di chiarire se le facoltà introdotte dalle citate norme siano estensibili alle ARPA, stante la loro natura di enti strumentali della Regione dotati di propria autonomia.

Tanto in considerazione della circostanza che le ARPA adottano, in funzione delle specifiche attività svolte, due tipologie contrattuali per la dirigenza: contratto sanitario e contratto funzioni locali.

Tanto premesso, si richiede, pertanto, al Dipartimento della Funzione Pubblica di esprimere un parere in ordine ai seguenti profili:

- 1) Se la locuzione "*enti locali*" utilizzata dalla norma citata sia da intendersi comprensiva anche dell'ARPA Basilicata, ai fini dell'applicazione delle procedure di reclutamento speciali ivi previste.
- 2) Se, conseguentemente, in ossequio alla ratio legis tesa a ridurre il precariato nella PA, la clausola "*in servizio presso i predetti enti*" debba ritenersi applicabile al personale dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l'Ente da 5 anni con la previsione nel PIAO della medesima figura dirigenziale a tempo indeterminato;

La presente richiesta muove dalla necessità di garantire la piena legittimità delle operazioni inerenti alle procedure assunzionali in oggetto, assicurando la corretta individuazione degli aventi diritto.

In attesa di un autorevole riscontro, si porgono distinti saluti.

Potenza lì, 08/01/2026

Il Direttore Generale
Dott. Donato Ramunno

